

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**

(luglio – settembre 2022)

AGRICOLTURA

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-196/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>Regime aiuti alle misure forestali nel settore agricolo Integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno Stato membro in mancanza di analoga previsione nel diritto UE</p> <p>Interpretazione del Reg. 2080/92 (CEE) relativo al regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, tenuto conto del Reg.2988/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE, anche alla luce dei principi di equità e proporzionalità, osti all'integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno Stato membro, in mancanza di analoga previsione in sede UE.</i></p> <p><i>In caso di risposta negativa al primo quesito, dubbio sulla possibilità di applicare retroattivamente detto regime.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre se il beneficiario non sia tenuto alla restituzione delle sole somme relative alle annualità a cui si riferiscono le irregolarità accertate o piuttosto dell'intero ammontare dell'aiuto conferitogli.</i></p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-316/22	ITALIA (Tribunale di Como)	<p>Disposizioni istituzionali - Sistema delle fonti del diritto dell'Unione Europea - Contratto di somministrazione di energia elettrica- Imposta addizionale provinciale all'accisa - Azione di ripetizione per contrarietà della norma istitutiva di tale imposta al diritto eurounitario - Disapplicazione in una controversia tra privati di una disposizione nazionale contrastante con il diritto dell'UE - Principio dell'efficacia diretta solo verticale delle direttive - Principio di effettività - Legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario - Scelta tra la prevalenza dell'uno o dell'altro principio laddove ciò comporti il sacrificio di uno dei due</p> <p>Interpretazione dell'art. 288, III comma TFUE in relazione alla direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise in relazione.</p> <p><i>Dubbio se il giudice nazionale possa, in una controversia tra privati, disapplicare la norma interna in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita.</i></p> <p><i>Dubbio se il principio di effettività osti a una normativa nazionale che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo (il proprio fornitore), unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata.</i></p>
C-431/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>Statuto delle scuole europee - Giurisdizione sulle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe</p> <p>Interpretazione 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo della Convenzione recante Statuto delle Scuole Europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE la Camera dei ricorsi sia la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale delle scuole europee, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe.</i></p>

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-323/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>Svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa - Fatto illecito di un soggetto terzo - Responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta</p> <p>Interpretazione della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, art. 14</p> <p><i>Dubbio se, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito – esclusivamente - imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlate vada riconosciuto - quale caso fortuito ovvero forza maggiore - al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.</i></p>
C-341/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Nozione di soggetto passivo e attività economica – Diritto alla detrazione dell'IVA - Principio di neutralità dell'IVA</p> <p>Interpretazione dell'art. 9, par 1 – nozioni di soggetto passivo e attività economica – e dell'art 167 – diritto alla detrazione – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione ai principi generali della neutralità dell'imposta e della proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione.</p> <p><i>Dubbio se una società ritenuta non operativa in base alle disposizioni antielusive nazionali, possa essere ritenuta un soggetto non passivo ai fini dell'IVA e, pertanto, se le possa essere negato legittimamente l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le operazioni attive.</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-190/22	<p style="text-align: center;">ITALIA (Giudice di Pace di Rimini)</p>	<p>Giudici di pace - Rapporto di lavoro - Discriminazione rispetto alle condizioni di lavoro dei magistrati professionali comparabili - Estensione del potere della Corte di Giustizia UE di adottare i provvedimenti provvisori necessari nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art.267 TFUE</p> <p>Interpretazione degli articoli 15, 20, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, clausole 2 e 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE- Validità dell'art.278 TFUE e del conseguente art.160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una norma nazionale che precluda al giudice di pace già cessato dall'incarico di magistrato onorario contro la sua volontà di potere partecipare alla procedura di valutazione per la conferma dall'incarico, non avendo maturato oltre 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017) né gli consente di continuare ad esercitare l'incarico giurisdizionale fino al compimento del 70° anno di età non avendo i requisiti per presentare la domanda di conferma nell'incarico.</i></p> <p><i>Dubbio sulla legittimità dell'art .278 TFUE e del conseguente art. 160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione, nella parte in cui non consentono alla Corte di Giustizia UE, nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art.267 TFUE, l'adozione di provvedimenti provvisori necessari anche di sospensione di atti legislativi nazionali che ledono lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'Unione.</i></p>
C-217/22	<p style="text-align: center;">ITALIA (Tribunale di Bologna)</p>	<p>Protezione internazionale - Determinazione dello Stato competente all'esame della richiesta di asilo - Meccanismo di ripresa in carico - Legittimazione a far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente eventuali violazioni dell'obbligo informativo e dell'obbligo di disporre un colloquio personale poste in essere dallo Stato richiesto</p> <p>Interpretazione degli artt.4,5,18,27 del Regolamento UE 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).</p>

		<i>Dubbio se in base al diritto UE, un richiedente asilo che abbia proposto ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente avverso il decreto di trasferimento, adottato in relazione al meccanismo di ripresa in carico, sia o meno legittimato a far valere dinanzi alla citata autorità la violazione da parte dello Stato richiesto dell'obbligo informativo ovvero dell'obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento di Dublino e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere.</i>
C-261/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>Mandato di arresto europeo - Rifiuto di consegna o possibilità di differimento nel caso che riguardi una madre con figli minori conviventi - Compatibilità dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</p> <p>Interpretazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI <i>Dubbio se il diritto UE non consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; in caso di risposta affermativa dubbio sulla validità delle richiamate norme UE alla luce artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-112/22 e C- 223/22	ITALIA (Tribunale di Napoli)	<p>Lavoro e politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti di accesso - Residenza decennale e continuità negli ultimi due anni – Discriminazione indiretta - False dichiarazioni relative alla residenza - Perseguibilità</p> <p>Interpretazione degli articoli 18 e 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, articolo 7 (<i>"Esercizio dell'impiego e parità di trattamento"</i>) comma 2 del Regolamento UE 492/11 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dell'articolo 11 (<i>"Parità di trattamento"</i>) paragrafo 1 d) della Direttiva Ue 2003/109 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dell'articolo 29 (<i>"Assistenza sociale"</i>) Direttiva Ue 2011/95, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta dell'articolo 34 (<i>"Sicurezza sociale e assistenza sociale"</i>) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 30 (<i>"Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale"</i>) e 31 (<i>"Diritto all'abitazione"</i>) della Carta sociale del Consiglio d'Europa.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che prevede la residenza per dieci anni (di cui gli ultimi due continuativi) per accedere a uno strumento assistenziale quale il reddito di cittadinanza, in quanto riserva ad un cittadino di un paese terzo, anche beneficiante di un permesso di soggiorno di lungo periodo, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini residenti sul territorio nazionale.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che faccia discendere dalla falsa dichiarazione inerente al requisito della residenza quale condizione necessaria per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza severe conseguenze di rilevanza penale.</i></p>
C-218/22	ITALIA (Tribunale di Lecce)	<p>Rapporto di lavoro pubblico - Dimissioni volontarie - Indennità sostitutiva per ferie annuali non godute prima della fine del rapporto di lavoro</p> <p>Interpretazione dell'articolo 7 (<i>"Ferie annuali"</i>) della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti</p>

		<p>dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e dell'articolo 31 (<i>"Condizioni di lavoro giuste ed eque"</i>), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che prevede, per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché organizzative del datore di lavoro pubblico, il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni volontarie del dipendente pubblico.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa, dubbio se il dipendente debba dimostrare l'impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto.</i></p>
C-270/22	ITALIA (Tribunale di Ravenna)	<p>Rapporto di lavoro pubblico - Docenti di scuola secondaria – Ricostruzione di carriera - Determinazione dell'anzianità di servizio – Riconoscimento del servizio pre-ruolo - Chiarimenti sentenza CGUE MOTTER C-466/17</p> <p>Interpretazione della Direttiva 1999/70/CE- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 (<i>"Principio di non discriminazione"</i>)</p> <p><i>Dubbio se la sentenza CGUE Motter ha imposto di disapplicare le norme interne in tema di ricostruzione di carriera laddove "in concreto" non siano di miglior favore per il docente ex precario rispetto alla ricostruzione di carriera operata ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 e delle norme ad esso connesse oppure se ha stabilito in via generale e astratta e, dunque, con previsione applicabile ad ogni ipotesi concreta, la compatibilità della ricostruzione di carriera secondo le norme interne con la clausola n. 4. dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.</i></p>
C-377/22	ITALIA (Tar Lazio)	<p>Lavoro e politiche sociali/Mercato interno – Lavoratori pubblici – Misure dirette a prevenire e a superare il fenomeno del precariato nazionale nel settore scolastico – Valutazione, ai fini della partecipazione ad un concorso per l'immissione in ruolo di personale docente, dei periodi di lavoro svolti presso istituti di pari livello ubicati presso altri Paesi europei - Libera circolazione dei lavoratori</p> <p>Interpretazione del Regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, art. 3, par. 1, lett. b) e dell'art. 45, par. 1 e 2 TFUE</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che, al fine di superare il fenomeno del precariato nazionale nel settore scolastico, limiti la valutazione dei periodi specifici di servizio per la partecipazione ad un concorso straordinario per l'immissione in ruolo di personale docente a quelli svolti presso istituti scolastici nazionali,</i></p>

	<p><i>non consentendo di far valere, a tal fine, l'eventuale pregressa esperienza maturata in istituti di pari livello ubicati presso altri Paesi europei e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all'anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.</i></p>
--	--

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-226/22	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Servizi postali - Contribuzione ai costi di funzionamento dell'ANR da parte degli operatori postali</p> <p>Interpretazione degli artt. 9 (<i>“Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”</i>) e 22 (<i>“Autorità nazionale di regolamentazione”</i>) della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa italiana sul finanziamento dell'Autorità nel settore postale, nella misura in cui: i) detto finanziamento è posto esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, escludendo, dunque, qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale; ii) vengono annoverati tra i costi finanziabili anche quelli da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi postali esulanti dall'ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”); iii) la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso, rispetto a quella dei fornitori del servizio universale, con riferimento all'obbligo di contribuzione, non risulta valorizzata in ragione della diversa intensità dell'attività di regolamentazione svolta dall'ANR, in ragione delle differenti tipologie di servizi postali)</i></p> <p><u>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</u></p>
C-276/22	ITALIA (Corte di Cassazione)	<p>Libertà di stabilimento delle società</p> <p>Interpretazione dell'art. 49 TFUE, che disciplina la libertà di stabilimento delle persone fisiche aventi la cittadinanza degli SM, e dell'art. 54 TFUE, che disciplina la libertà di stabilimento delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione</p> <p><i>Dubbio sulla legge applicabile ad una società che abbia trasferito la sua sede sociale in uno Stato membro dell'Unione – Lussemburgo, nella fattispecie - e abbia però mantenuto il centro della sua attività nello Stato membro di origine – Italia, nella fattispecie.</i></p>

C-348/22	ITALIA (Tar Puglia)	<p>Concessioni balneari - Proroghe o rinnovi automatici - Illegittimità - Prosecuzione del rapporto in capo agli attuali titolari fino al 31 dicembre 2023 - Validità direttiva 2006/123 Direttiva Bolkestein - Adozione a maggioranza - Possibile violazione art. 115 TFUE - Natura o meno <i>self executing</i></p> <p>Interpretazione art. 115 TFUE e della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno <i>Dubbio sulla validità della direttiva dell'Unione Europea 2006/123 c.d. Bolkestein e sulla sua natura self executing e dubbio sulla coerenza rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 TFUE di una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell'interesse transfrontaliero, nonché dubbio se, in relazione alle medesime fonti sovranazionali, sia coerente una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all'intero territorio nazionale.</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</p>
----------	------------------------	---